

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 giugno 1997, presso la sede di Udine della Confartigianato, si sono incontrate le parti sociali promotrici dei Fondi Bilaterali dell'Artigianato del Friuli Venezia Giulia, CONFARTIGIANATO, C.N.A. e CGIL, CISL, UIL, per valutare tempi e modalità per effettuare i versamenti presso i Fondi costituiti in applicazione dell'Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988.

LE PARTI

- visto l'A.I. nazionale 21-7-1988;
- visti gli atti costitutivi datati 31-3-1992 del Fondo Regionale di Sostegno al Reddito e del Fondo Regionale di Rappresentanza Sindacale;
- visto l'art. 6, comma 9, lettera c), della legge 7-12-1989, n. 389;
- visti il protocollo d'intesa regionale del 27-9-1990 ed il successivo verbale di accordo del 13-12-1990;
- visto l'art. 9 bis della legge 1-6-1991, n. 166;
- vista la circolare INPS 20-6-1991, n. 161, lettera E);
- visto l'A.I. nazionale 3.8 - 31-12-1992;
- visto l'art. 3 del D.L. 22-3-1993, n. 71, convertito nella legge 20-5-1993, n. 151;
- visto l'A.I. Nazionale del 22-6-1993;
- visto l'art. 5, comma 8, della legge 19-7-1993, n. 326, modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 19-7-1994, n. 451;
- vista la circolare INPS 2-5-1994, n. 131;
- vista la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prot. n. 6/PS/51063/INPS/57 del 2 agosto 1994;
- vista la circolare INPS 19-2-1997, n. 37;
- visto l'A.I. nazionale del 21-4-1997;
- preso atto dei regolamenti dei "Fondi Bilaterali Artigiani" del Friuli Venezia Giulia;
- considerata l'opportunità di fornire univoche indicazioni a tutte le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia in ordine ai versamenti da effettuare presso i Fondi in questione ed alla loro imposizione contributiva a fini previdenziali;
- considerata inoltre l'opportunità di consentire ai datori di lavoro inadempienti, di sanare in via generale le omissioni contributive nei confronti dei Fondi Bilaterali Artigiani e di regolarizzare, in conseguenza, la loro posizione nei confronti dell'INPS,

CONVENGONO

1. di differire al 15 novembre 1997 il termine di scadenza per i versamenti dovuti, a qualsiasi titolo in virtù dell'A.I. del 21-7-1988, al Fondo di Sostegno al Reddito e al Fondo Relazioni Sindacali per gli anni dal 1989 al 1996 e, conseguentemente, al 20 dicembre 1997 il termine per il versamento all'INPS del contributo di solidarietà relativo agli accantonamenti effettuati presso il Fondo di Sostegno al Reddito di pertinenza dei medesimi anni.
2. a) di determinare gli importi dei versamenti al FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO nelle seguenti misure:
 - anni 1989/1990 L. 50.000 per ciascun dipendente in forza al 31-12-1990
 - anno 1991 L. 80.000 per ciascun dipendente in forza al 30-11-1991
 - anno 1992 L. 80.000 per ciascun dipendente in forza al 30-6-1992
 - anno 1993 L. 80.000 per ciascun dipendente in forza al 30-6-1993
 - anno 1994 L. 80.000 per ciascun dipendente in forza al 30-6-1994
 - anno 1995 L. 84.000 per ciascun dipendente in forza al 30-6-1995
 - anno 1996 L. 84.000 per ciascun dipendente in forza al 30-6-1996
2. b) Per i lavoratori in forza alle suddette date con rapporto di lavoro a tempo parziale il versamento dovuto è fissato in misura pari al 50% degli importi indicati. Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il versamento.
2. c) I versamenti al Fondo saranno effettuati attraverso la compilazione dei moduli relativi al 1997, compilando per ogni singolo anno un bonifico di versamento ed indicando obbligatoriamente la ragione sociale della ditta ordinante e l'anno di riferimento del versamento (per gli anni 1989/1990 indicare 90).
2. d) In base agli accordi in vigore sono escluse dall'obbligo di versamento al Fondo di Sostegno al Reddito le imprese:
 - operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato;
 - del settore dell'Edilizia ed affini;
 - del settore Autotrasporto c/t (facoltativo);
 - del settore Panificazione per gli anni fino al 1995 compreso;
 - del settore Marmo - Lapidei e Manufatti in cemento per gli anni fino al 1995 compreso.
2. e) Il versamento delle quote annuali prescritte darà diritto alle prestazioni decorsi 60 giorni dalla data del pagamento. Non è previsto l'accesso agli interventi in forma retroattiva.
2. f) Una quota pari all'80% degli importi di cui sopra (destinata agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori così come previsto dall'A.I. 21-7-1988) dovrà essere assoggettata al contributo di solidarietà del 10% di cui al 2° comma dell'art. 9 bis della legge 1-6-1991, n. 166. A tal fine i datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod DM 10/2 relativo al mese di novembre 1997, da presentare entro il 20 dicembre successivo, l'importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura "art. 9 bis L. 166/91" e dal codice "M 900", nonché dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile.
3. a) di determinare i contributi per l'adesione al fondo relazioni sindacali da parte delle imprese fino a 15 dipendenti nelle seguenti misure:
 - anno 1989 L. 9.000 per ciascun dipendente in forza al 31-12-1989

- anno 1990 L. 9.000 per ciascun dipendente in forza al 31-12-1990
- anno 1991 L. 9.000 per ciascun dipendente in forza al 30-11-1991
- anno 1992 L. 9.000 per ciascun dipendente in forza al 30-11-1992
- anno 1993 L. 9.000 per ciascun dipendente in forza al 30-11-1993
- anno 1994 L. 9.000 per ciascun dipendente in forza al 30-11-1994
- anno 1995 L. 9.000 per ciascun dipendente in forza al 30-11-1995
- anno 1996 L. 9.000 per ciascun dipendente in forza al 30-11-1996

3. b) Per i lavoratori in forza con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo è fissato in misura intera.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo.

Il versamento verrà effettuato tramite il mod. DM 10/2 relativo al mese di novembre 1997, entro il giorno 20 del successivo mese di dicembre. Sul modello, in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C", sarà esposto l'importo del contributo a favore del Fondo, preceduto dalla dicitura "Rap.Sind." e del codice "W150".

Il contributo verrà determinato sommando il numero dei dipendenti di ogni anno di riferimento e indicando il dato cumulativo nella casella "N. Dipendenti".

3. c) Sulla base degli accordi in vigore sono escluse dall'obbligo di versamento al Fondo Relazioni Sindacali le imprese:

- operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato;
- del settore Panificazione per gli anni fino al 1995 compreso;
- dei settori Marmo - Lapidei e Manufatti in cemento per gli anni fino al 1990 compreso.

4. di trasmettere, per conoscenza e presa d'atto, copia del presente accordo alle sedi provinciale e regionale dell'INPS. L'avvenuto differimento, in virtù del presente accordo regionale, del termine di versamento degli accantonamenti dovuti dai datori di lavoro in favore dei Fondi Bilaterali nonché del relativo contributo di solidarietà del 10% in favore dell'INPS comporta la conseguenza che entrambe le tipologie di omissione (versamento ai Fondi e contributo all'INPS) non costituiscano inadempienza ove i prescritti versamenti, sia contrattuali che contributivi, vengano assolti nei termini previsti dal presente accordo.

Le parti firmatarie, Confartigianato, CNA e CGIL, CISL, UIL del Friuli Venezia Giulia demandano ai Comitati di Gestione del Fondo di Sostegno al Reddito e del Fondo Relazioni Sindacali il compito di informazione e diffusione del presente accordo.